



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"



### INDIRIZZI DI STUDIO:

Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie - Biotecnologie Ambientali	Liceo Artistico - Indirizzo Arti Figurative
Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie - Biotecnologie Sanitarie	Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Istituto Tecnico per il Turismo	Liceo Scientifico
Percorsi di II livello per Adulti Istituto Tecnico per il Turismo	Liceo Scientifico con Potenziamento Sportivo
	Liceo Linguistico

### SEDE

Via Montello, 29

10014 CALUSO (TO)

Tel 011 9832445

CF: 93010900012

Email: [info@iismartinetti.edu.it](mailto:info@iismartinetti.edu.it)

PEC:

[tois03900t@pec.istruzione.it](mailto:tois03900t@pec.istruzione.it)

WEB: [IISMARTINETTI.EDU.IT](http://IISMARTINETTI.EDU.IT)

Codice univoco IPA

istsc\_tois03900t

Codice fatturazione UFLC34

Caluso, 21/10/2023

**Oggetto: Decreto indizione Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2023/24, 2024/25, 2025/26**

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Studenti  
Al Personale ATA  
Al Direttore S.G.A.  
Atti  
Albo on-line

VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di "Elezioni degli OO. CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto" e successive modifiche e integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

VISTO il D. L. vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il DPR 416/74, art. 5;

VISTA la Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito, Prot. n. 29795 dell'11/09/2023;

VISTA la Nota USR per il Piemonte, Prot. n. 12392 del 13/09/2023;

### il Dirigente Scolastico

#### INDICE

le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto – triennio 2023/2026, nei giorni di

**domenica 19 novembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 12.00,**

**lunedì 20 novembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

Si rammenta il seguente scadenziario elettorale, ai sensi dell'OM 215/1991.

#### ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente Scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione Elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (25/10/2023). La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.



4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. **Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (30/10/2023) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (4/11/2023, posticipato al 6/11/2023).**
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate e accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito Territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. **Propaganda elettorale dal 18° giorno (1<sup>a</sup>/11/2023, anticipato al 31/10/2023) al 2° giorno (17/11/2023) antecedente quello fissato per le votazioni.**
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (14/11/2023). Il seggio è immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Poiché questa Istituzione scolastica ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale Docente, 2 rappresentanti del Personale ATA, 4 rappresentanti dei Genitori, 4 rappresentanti degli Studenti; il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

Si precisa inoltre che

- ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in



servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio;

- il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Istituto. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo, non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale sul minore;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti all'Istituto;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo;
- il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo, perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia;
- gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolineano, inoltre, le seguenti istruzioni.

Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** indicato dai presentatori.

Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati, e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

**Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere** (pertanto, **massimo 8 Genitori; massimo 8 Studenti; massimo 16 Docenti; massimo 4 ATA**). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori;
- per la componente Studenti: almeno 20 studenti;
- per la componente Docenti: almeno 1/10 del personale docente (almeno 15);
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (almeno 3)

**e consegnate personalmente, su appuntamento, da uno dei firmatari alla Segreteria Didattica dell'Istituto.**

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.



Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate anche **in modalità a distanza, in orario extrascolastico**. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista, ma è possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista.

#### Modalità di votazione

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce (X)** sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a **n. 2 voti di preferenza – per la componente ATA è possibile esprimere n. 1 voto di preferenza**. Non è ammesso il voto disgiunto e non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

- I seggi elettorali saranno composti da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario. Seguirà comunicazione sull'organizzazione delle operazioni di voto.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico  
Katia MILANO  
(Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,  
del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate)